



**contro**

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 2942/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Rilevato che:

ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, in grado di appello, dal Tribunale di Taranto in data 24.10.2016 e pubblicata in pari data;

hanno resistito, con distinti controricorsi, gli intimati Comune di Crispiano e A.S.L. Taranto.

Considerato che:

dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha depositato una copia analogica del provvedimento impugnato e della relata effettuata per posta elettronica che, tuttavia, manca della copia del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto ed è priva dell'attestazione di conformità all'originale digitale da parte del difensore destinatario della notificazione; in tal modo, non ha soddisfatto l'onere di deposito della relata di notifica imposto dall'art. 369, 2° co. cod. proc. civ. (come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 17450/2017);

neppure risulta soddisfatta la prescrizione del deposito della copia autentica della sentenza impugnata;

il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;  
le spese di lite seguono la soccombenza;  
ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13,  
comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002;


**P.Q.M.**

La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 15.11.2017

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Rossana Riccardi



Corte di Cassazione - copia non ufficiale